COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI

Modello comunale aggiornato alla determinazione del Servizio Foreste PAT n. 6398 del 17 giugno 2026

Lotto commerciale	Bait del Marden – particella forestale 19
Titolo autorizzatorio	Progetto di taglio ordinario n. 296/2026/4 del 07/08/2026
Quantità presunta	318 m³ di legname da opera presunto; 136 t di biomassa energetica stimata (circa 380 mst)
Prezzo base	90,00 €/m³ per il solo legname da opera, oltre IVA
Valore presunto	28.620,00 € (valore presunto del solo legname commerciale, esclusa biomassa).
Provvedimento	Delib. GC 129 dd 04/11/2026

Documenti contrattuali: Il presente capitolato particolare integra il capitolato d'oneri generale comunale per la vendita in piedi, adottato sulla base dell'Allegato A alla determinazione PAT n. 6398/2026, il titolo autorizzatorio e il contratto di vendita.

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

Il Comune di Fai della Paganella, di seguito Ente venditore, mette in vendita in piedi il lotto commerciale «Bait del Marden», costituito da presunti 318 m³ di legname da opera (299 m³ di abete rosso e 19 m³ di abete bianco). Il progetto stima inoltre 136 t di biomassa a uso energetico, equivalenti a circa 380 metri steri di cippato.

Il lotto deriva dal progetto di taglio ordinario n. 296/2026/4 del 07/08/2026, in conto ripresa 2026, relativo al PGF del Comune di Fai della Paganella (cod. 296), particella forestale 19, particella catastale 2550/1 C.C. Fai. Il progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'articolo 98, comma 3-bis, della L.P. 11/2007 fino al 31/12/2031.

La massa e gli assortimenti indicati hanno valore esclusivamente estimativo. L'acquirente accetta il quantitativo risultante dalla misurazione definitiva secondo il capitolato generale e l'articolo 6 del presente capitolato.

Modalità economica della vendita:

Vendita a misura, al prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume netto senza corteccia..

Articolo 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'acquirente e l'impresa forestale incaricata devono osservare il titolo autorizzatorio, il capitolato d'oneri generale, il presente capitolato particolare, il verbale di consegna e le prescrizioni impartite per iscritto dall'Ente venditore o dall'autorità forestale nell'ambito delle rispettive competenze.

Le utilizzazioni forestali a fini commerciali sono eseguite da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali, con presenza di un responsabile dell'utilizzazione munito del patentino previsto dagli articoli 61 e 102 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Le operazioni devono essere sospese dal 1° marzo al 15 luglio di ogni anno, in relazione alla presenza accertata di zone di canto, cova e allevamento del gallo cedrone, come prescritto dal progetto di taglio.

L'accesso veicolare all'area interessata avviene mediante la viabilità permanente esistente. Le eventuali vie temporanee a fondo naturale non possono comportare scavi o riporti, salvo modesti livellamenti localizzati, e devono essere ripristinate a fine lavori.

Durante le lavorazioni devono essere garantiti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, gli accessi di emergenza e le condizioni di transitabilità concordate con l'Ente. Chiusure e interferenze temporanee devono essere preventivamente concordate e segnalate.

Gli imposti e i piazzali di accatastamento e misurazione saranno quelli individuati in sede di sopralluogo con il Custode forestale.

L'asportazione del materiale successiva alla misurazione e al pagamento avverrà in orari indicati nel verbale di consegna o concordati con il Custode forestale. L'asporto deve concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dal pagamento della relativa fattura; oltre tale termine è previsto un corrispettivo di 50,00 euro per giorno di occupazione del piazzale, fatta salva la possibilità di proroghe motivate e spostamenti a spese dell'acquirente.

Il trattamento prevede l'asportazione per piccoli gruppi di piante mature e difettose, tagli a buche a favore della rinnovazione naturale e un taglio fitosanitario di piante colpite da bostrico nella parte alta della linea d'esbosco. L'esbosco avviene mediante linea di gru a cavo, con trattore e verricello. I lavori devono tutelare soprassuolo residuo, suolo e rinnovazione naturale.

Le piante devono essere utilizzate fino al diametro di cm 12 in punta, salvo diversa prescrizione contenuta nel titolo autorizzatorio.

Il progetto stima 136 t di biomassa a uso energetico (circa 380 mst di cippato). La Ditta acquirente si impegna fin d'ora ad acquistare il quantitativo di biomassa a uso energetico che deriverà dal taglio del lotto boschivo al prezzo non soggetto a rialzo di €/mst 2,50 oltre IVA 10%. La misurazione avverrà in catasta su legno tondo o in base alle misure del cassone utilizzato per il trasporto per materiale cippato in cantiere.

La ramaglia concentrata ai punti di carico/scarico o agli imposti sarà cippata e asportata entro il termine di ultimazione delle utilizzazioni indicato all'articolo 3. Il materiale non commerciabile sarà disposto senza pregiudizio per la rinnovazione naturale e nel rispetto delle indicazioni del custode forestale e del progetto di taglio.

Se l'esbosco avviene a pianta intera, l'allestimento e il deposito non devono arrecare danni ai nuclei di rinnovazione naturale; piste, strade, sentieri e impluvi eventualmente interessati devono essere liberati dai materiali residui.

Resta ad esclusivo carico dell'acquirente la manutenzione e l'eventuale ripristino del piano viabile e dei piazzali utilizzati per l'accatastamento e per la misurazione nel caso di danneggiamento e/o deterioramento degli stessi dovuti alle operazioni di utilizzazione, trasporto e movimentazione del legname. A tale riguardo, prima dell'avvio dei lavori, verrà effettuato specifico sopralluogo, e redatto apposito verbale, alla presenza di un rappresentante del comune e della ditta acquirente per documentare (anche mediante materiale fotografico) lo stato della viabilità forestale che verrà utilizzata per le successive operazioni di esbosco, trasporto e accatastamento/misurazione del legname.

In presenza di forti precipitazioni, disgelo o condizioni del terreno incompatibili con la conservazione della viabilità e del suolo, l'Ente può ordinare la sospensione temporanea nei casi e con le modalità previsti dal capitolato generale.

Articolo 3
CONSEGNA E TERMINI DELL'UTILIZZAZIONE

L'acquirente richiede la consegna del lotto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. La richiesta indica l'impresa o le imprese boschive incaricate, le relative lavorazioni e il nominativo del responsabile dell'utilizzazione munito di patentino. Le variazioni sono comunicate all'Ente con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.

La consegna avviene con verbale secondo l'articolo 7 del capitolato generale. Nessuna operazione può iniziare prima della consegna e dell'adempimento degli obblighi documentali e di sicurezza.

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco devono essere ultimate entro il 30 novembre 2027, ferme restando le sospensioni stagionali prescritte e le eventuali proroghe formalmente concesse.

Il ritardo non giustificato nell'ultimazione comporta la penale prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera g), del capitolato generale: 1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo, fino al 10 per cento del valore del contratto. La richiesta di proroga, motivata e documentata, deve pervenire almeno quindici giorni prima della scadenza.

Dal momento della consegna e fino alla riconsegna del bosco l'acquirente risponde, nei confronti dell'Ente, dell'intero processo di utilizzazione e dell'operato delle imprese incaricate, ferme le responsabilità proprie di ciascun soggetto.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI E TRACCIABILITÀ

La proprietà forestale del Comune di Fai della Paganella aderisce al Gruppo Territoriale PEFC Trentino (Consorzio dei Comuni Trentini), certificato per la Gestione Forestale Sostenibile da CSQA Certificazioni S.r.l.

Riferimento dell'Ente: CSQA PEFCGFS-86598-AGF (scadenza 19/03/2029).

L'acquirente e l'impresa esecutrice osservano gli standard applicabili alla certificazione dichiarata e mantengono separato e identificabile il materiale del lotto lungo tutte le fasi di utilizzazione, accatastamento e asporto.

L'Ente e l'acquirente collaborano alla formazione, conservazione e trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa dell'Unione europea in materia di dovuta diligenza, compreso il Regolamento (UE) 2023/1115 e successive modificazioni, secondo i rispettivi ruoli.

Articolo 5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

Il contratto è stipulato nella forma e nel termine comunicati dall'Ente venditore e comunque prima della consegna del lotto. Sono a carico dell'acquirente le spese di contratto, bollo, registrazione e ogni altro onere fiscale o amministrativo connesso alla stipulazione, salvo quanto inderogabilmente posto a carico dell'Ente.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, costituisce una cauzione definitiva di importo non inferiore al 20 per cento del valore del contratto, al netto dell'IVA, mediante una delle seguenti modalità:

☐ Deposito bancario vincolato a favore del Comune di Fai della Paganella, presso l'istituto e secondo le coordinate comunicate dall'Ente;

☐ Fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, con le rinunce e le garanzie previste dal capitolato generale.

La cauzione deve conservare validità fino allo svincolo espresso dell'Ente, disposto dopo il collaudo e la riconsegna del bosco, previa verifica dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle somme dovute e dell'assenza di danni, penali o altri crediti dell'Ente. L'acquirente provvede, ove necessario, alla proroga della garanzia prima della relativa scadenza.

L'Ente può incamerare il deposito o escutere la fideiussione, in tutto o in parte, per il recupero di somme dovute, penali, spese di ripristino e danni imputabili all'acquirente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di utilizzo parziale della cauzione, l'acquirente la reintegra entro dieci giorni dalla richiesta. La mancata costituzione, proroga o reintegrazione della cauzione costituisce grave inadempimento e comporta l'applicazione dei rimedi previsti dal contratto e dal capitolato generale.

Articolo 6
MISURAZIONE E CLASSIFICAZIONE

Ai fini della misurazione si applicano le seguenti modalità: per il legname da opera, volume a misura piena senza classificazione qualitativa con riduzione forfetaria per la corteccia; per la biomassa energetica, misura sterica del legno tondo accatastato oppure dei cassoni per il cippato allestito in cantiere.

Per il legname da opera la riduzione forfetaria per la corteccia è proposta nella misura del 10% per abete rosso e abete bianco.

Gli assortimenti commerciali comprendono esclusivamente il legname da opera di abete rosso e abete bianco (assortimento unico) e la biomassa energetica derivante dalle conifere destinata a cippato.

Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovralunghezze alle due estremità dei tronchi da sega, nella misura di 8 cm per ciascuna estremità, salvo diversa prescrizione applicabile.

Il materiale con diametro a metà tronco inferiore a 16 cm con corteccia è escluso dal prezzo del legname da opera e destinato secondo l'articolo 2.

La misurazione è effettuata di norma da due Custodi forestali incaricati, uno responsabile e uno di supporto, con verbalizzazione degli esiti.

Articolo 7
PAGAMENTO

Il prezzo definitivo del legname da opera è determinato applicando il prezzo unitario di aggiudicazione ai quantitativi risultanti dalla misurazione, al netto dell'IVA.

Il pagamento avviene tramite PagoPA dell'Ente. Salvo diversa decisione, nel modello comunale sono previste le seguenti condizioni, da confermare:

☐ Acconto del 40% del valore presunto entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento emesso dopo l'aggiudicazione efficace.

☐ Saldo o pagamento del singolo quantitativo misurato entro 5 giorni dal ricevimento della fattura o avviso e comunque prima dell'asportazione.

È vietata l'asportazione del materiale prima dell'integrale pagamento, salvo autorizzazione scritta dell'Ente assistita da idonea garanzia. Il ritardo comporta gli interessi e i rimedi previsti dal contratto e dal capitolato generale.

Articolo 8
NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudatore del lotto è individuato:

☐ funzionario forestale abilitato della Provincia autonoma di Trento, previo accordo con il competente Ufficio Distrettuale Forestale.

Il collaudo e la riconsegna del bosco si svolgono secondo l'articolo 17 del capitolato generale. L'acquirente presenta domanda di collaudo entro trenta giorni dall'ultimazione del taglio e dell'esbosco.

Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI

Il Custode forestale di riferimento è Valentina Menegol, telefono 339 8761743.

Le clausole del presente capitolato dettagliano, per il singolo lotto, il capitolato generale. Restano inderogabili le prescrizioni del titolo autorizzatorio e dell'autorità forestale. In caso di contrasto, prevale la disposizione speciale o più restrittiva riferita al lotto, nei limiti consentiti dalla legge.

Per quanto non disciplinato trovano applicazione il contratto, il capitolato generale comunale adottato sulla base della determinazione PAT n. 6398/2026, il titolo autorizzatorio, la L.P. 23 maggio 2007, n. 11, il D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg., il codice civile e le altre norme vigenti.

Le controversie sono regolate dall'articolo 19 del capitolato generale. Per le controversie giudiziali è competente il foro individuato secondo la legge e le clausole del contratto.

PER IL COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA **L'ACQUIRENTE**

_____ _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'acquirente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: articolo 1 (quantità estimativa e misurazione); articolo 2 (asporto, occupazione piazzali e ripristini); articolo 3 (responsabilità e penale per ritardo); articolo 5 (cauzione definitiva); articolo 6 (misurazione); articolo 7 (pagamento e divieto di asporto); articolo 9 (controversie e disciplina applicabile).

L'ACQUIRENTE _____